

## proposta di legge n. 185

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 11 settembre 2007*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2003, N. 20  
“TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE,  
ARTIGIANA E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE”

---

Signori Consiglieri,

la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 con cui è stato approvato il “testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione” disciplina gli interventi di sostegno all’artigianato, all’industria ed ai servizi alla produzione, nonché l’organizzazione regionale e locale per la rappresentanza e la tutela dell’artigianato e le attività dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

La legge rappresenta il riferimento normativo fondamentale per le politiche di intervento nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla produzione, pertanto deve essere costantemente aggiornata ed adeguata ai mutamenti del quadro di riferimento normativo e programmatico comunitario e nazionale, nonché alle trasformazioni delle caratteristiche del tessuto produttivo e delle esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore espresse dalle parti sociali.

Sul piano normativo si segnalano in particolare:

- a) la profonda riforma della disciplina europea degli aiuti di Stato, nonché delle regole per l’utilizzo dei fondi strutturali;
- b) le recenti disposizioni, contenute nella legge finanziaria 2007, in tema di politica industriale, quali, in particolare, l’istituzione del fondo per la competitività e lo sviluppo e la previsione dei progetti di innovazione industriale, nonché il nuovo strumento di finanziamento delle politiche regionali di agevolazione, introdotto con l’estensione dell’operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), gestito dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., anche agli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale e agli altri interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca, previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria;
- c) le recenti riforme in tema di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, avviate con il decreto legge 7/2007 e oggetto di ulteriori provvedimenti normativi attualmente all’esame del Parlamento.

A tali mutamenti del quadro normativo si accompagna poi l’avvio della nuova programmazione nazionale e regionale dei fondi strutturali, nonché di riforme in tema di incentivi alle imprese, politiche distrettuali e nuove strategie di politica industriale, alle cui definizioni le Regioni intendono collaborare, sia a livello di tavoli nazionali di consultazione, sia nell’impostazione delle politiche di intervento integrate.

Alcune modifiche si rendono necessarie dunque in considerazione dell’evoluzione dei concetti

giuridici, del dibattito dottrinale e delle possibili nuove politiche di intervento in particolare in tema di ricerca e innovazione, politiche distrettuali, semplificazione amministrativa.

Occorre infine ampliare le tipologie di contributi, prevedendo la possibilità che le agevolazioni finora concesse soltanto sotto forma di contributi in conto capitale, possano essere costruite come contributi in conto interessi, anche al fine di poter costruire politiche di intervento sinergiche con gli strumenti nazionali.

Alcune modifiche consistono, poi, in correttivi di tipo tecnico evidenziatisi in corso di attuazione della l.r. 20/2003.

Le modifiche concernono dunque in particolare:

- 1) l’inserimento, tra le finalità indicate nell’articolo 1, della crescita dimensionale delle imprese e la promozione delle reti d’impresa e delle forme associative e la specificazione, sempre nell’articolo 1, che l’aumento del prodotto interno lordo possa essere perseguito anche mediante la diversificazione ed il riposizionamento del sistema produttivo verso attività a maggior valore aggiunto;
- 2) la sostituzione al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 20/2003 delle parole “gestione degli interventi, di cui al comma 2,” con le parole “presente legge”, al fine di consentire che tutte le funzioni relative alla l.r. 20/2003 possano essere gestite anche tramite accordi e convenzioni con soggetti pubblici;
- 3) l’articolazione in maniera più specifica della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, in cui sono elencate le categorie degli interventi della l.r. 20/2003, relativamente allo sviluppo produttivo, prevedendo, distintamente, gli aiuti agli investimenti per nuovi impianti, macchinari e insediamenti, nonché per ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e trasferimenti ed il sostegno alla nascita di nuove imprese, specie innovative, alla crescita dimensionale delle imprese ed alla promozione delle reti d’impresa e delle forme associative;
- 4) l’inserimento negli interventi per la competitività dei sistemi produttivi locali, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, di un riferimento ai distretti industriali e produttivi, alle reti ed alle filiere, e del coinvolgimento degli enti locali;
- 5) l’inserimento nel comma 1 dell’articolo 2 di una apposita lettera “e bis)” relativa alle linee di attività volte al miglioramento della qualità della regolazione ed alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, anche mediante il potenziamento degli sportelli unici per le

- attività produttive e la messa in rete dei servizi per le imprese, in considerazione dell'importanza che le politiche di semplificazione hanno come azioni di contesto volte a favorire la competitività del territorio regionale;
- 6) l'inserimento dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003 di due commi in cui viene prevista una norma che consenta di impostare ed attuare politiche di intervento congiunte con lo Stato, nonché di poter utilizzare lo strumento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca gestito dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. Tali commi dispongono rispettivamente:
- 1 bis) per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la Regione può stipulare apposite convenzioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al fine di utilizzare le risorse del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 855, della legge medesima;
- 1 ter) gli interventi possono altresì essere realizzati come interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 296/2006, a valere sulle risorse del fondo per la competitività e lo sviluppo;
- 7) l'eliminazione all'articolo 4 del riferimento al regolamento (CE) 69/2001, in quanto tale regolamento è ora sostituito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (g.u.c.e. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006). Si è preferito non riportare il riferimento al nuovo regolamento, che ha validità fino al 31 dicembre 2013, ritenendo sufficiente l'espressione "de minimis". Si può poi aggiungere il riferimento più generale ai regolamenti di esenzione;
- 8) l'eliminazione del suddetto riferimento al regolamento (CE) 69/2001 nell'articolo 5, comma 3
- 9) l'eliminazione al comma 2 dell'articolo 11 della specificazione "in conto capitale";
- 10) l'eliminazione della suddetta specificazione al comma 2 dell'articolo 12;
- 11) l'inserimento della lettera "d bis)" al comma 2 dell'articolo 12 relativa all'incentivazione della produzione combinata di energia elettrica e di calore;
- 12) l'ampliamento dell'ambito dei beneficiari dei contributi di cui all'articolo 15, aggiungendo, al comma 3, anche le reti di imprese e altre forme associative. Occorre poi ampliare l'ambito di intervento prevedendo anche che la Regione favorisca la crescita dimensionale delle imprese, anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusioni tra le PMI. A seguito di tali ampliamenti deve essere modificata la rubrica dell'articolo 15;
- 13) l'eliminazione al comma 2 dell'articolo 15 della specificazione "in conto capitale";
- 14) l'eliminazione al comma 2 dell'articolo 16 della specificazione "in conto capitale" e dei riferimenti al regime de minimis ed al regolamento (CE) 70/2001, utilizzando la dizione "apposite agevolazioni";
- 15) l'adeguamento al comma 2 lettera a) dell'articolo 16, del riferimento alla norma ISO 9001/2000, sostituendolo con la dizione norme ISO 9001 - ISO/TS 16949 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
- 16) l'inserimento al comma 2 dell'articolo 16 di due appositi interventi relativi a innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, organizzativa e commerciale ed alla nascita di imprese innovative;
- 17) l'inserimento al comma 1 dell'articolo 17 del riferimento alle imprese associate, oltre che imprese singole o consorzi, la sostituzione alla lettera a) del comma 1, della parola "industriale" ad "applicata" e l'inserimento della specificazione "sperimentale" relativamente allo sviluppo e, alla lettera d), di quella "tecnica" per la fattibilità;
- 18) l'inserimento al comma 1 dell'articolo 17, di un espresso riferimento allo sviluppo di poli di innovazione e distretti tecnologici;
- 19) l'inserimento di alcune specificazioni all'articolo 18, prevedendo un riferimento preciso ai distretti industriali e produttivi e all'individuazione degli stessi e delle aree territoriali a valenza distrettuale, da parte della Giunta regionale;
- 20) l'inserimento al comma 1 dell'articolo 19 di un riferimento preciso ai progetti di innovazione industriale;
- 21) la previsione di una specificazione all'articolo 25 volta al potenziamento dell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi previsti dalla legge, puntualizzando che il controllo è effettuato anche mediante la costituzione di apposite commissioni composte da dipendenti regionali e rinviando alle disposizioni annuali di attuazione la definizione delle modalità del controllo, della nomina e composizione delle commissioni e della misura delle indennità riconosciute ai componenti;
- 22) l'inserimento di una precisazione al comma 4

- dell'articolo 32 relativo ai contenuti del regolamento, che sia possibile avvalersi del Comune competente ai fini dell'istruttoria;
- 23) l'integrazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 al fine di rendere applicabile la sanzione anche al caso di omessa presentazione della denuncia di modifica, e la soppressione della lettera b);
- 24) la sostituzione del comma 2 dell'articolo 36 nel quale si stabilisce che la Giunta regionale per la predisposizione dei disciplinari nomina apposite commissioni ai cui componenti spettano le indennità ed i rimborsi spese previsti al comma 3 dell'articolo 30. Sempre all'articolo 36 viene aggiunto il comma 4 bis con cui si stabilisce che la Giunta regionale promuove il marchio d'origine con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4;
- 25) la riformulazione del comma 3 dell'articolo 38, al fine di aggiornare il testo che ancora reca il riferimento al DOCUP obiettivo 2 ed esplicitare nella maniera più chiara il concetto dell'integrazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie dei fondi strutturali nelle politiche di sostegno ai settori produttivi.

## Art. 1

*(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 20/2003)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) la promozione delle reti d'impresa e delle forme associative e il rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese;”.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 20/2003 sono aggiunte, in fine, le parole “, anche mediante la diversificazione ed il riposizionamento del sistema produttivo verso attività a maggior valore aggiunto.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 20/2003 le parole “gestione degli interventi, di cui al comma 2,” sono sostituite dalle parole “presente legge”.

## Art. 2

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2003)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:

“a) lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane ed industriali e dei servizi alla produzione, tramite:

- 1) aiuti agli investimenti per nuovi impianti, macchinari e insediamenti, nonché per ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e trasferimenti;
- 2) sostegno alla nascita di nuove imprese, specie innovative, sostegno alla promozione delle reti d'impresa e delle forme associative e rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di migliorare la capacità competitiva;”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003, dopo le parole “sistemi produttivi locali”, sono inserite le seguenti “, dei distretti industriali e produttivi, delle reti e delle filiere,” e dopo le parole “alle imprese”, sono aggiunte, in fine, le parole “anche mediante il coinvolgimento degli enti locali;”.

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente lettera:

“e bis) le linee di attività volte alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, anche mediante il potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive e la messa in rete dei servizi per le imprese.”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione può stipulare apposite convenzioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007), al fine di utilizzare le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 855, della legge medesima.

1 ter. Gli interventi possono essere realizzati come interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 296/2006, a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo.”.

#### Art. 3

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 20/2003)*

1. Alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/2003 le parole “(regolamento (CE) 69/2001)” sono sostituite dalle parole “o in applicazione di regolamenti di esenzione”.

#### Art. 4

*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 20/2003)*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2003 sono soppresse le parole “, nonché secondo quanto previsto dal reg. (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001”.

#### Art. 5

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 20/2003)*

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 20/2003 sono soppresse le parole “in conto capitale”.

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 20/2003)*

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 20/2003 sono soppresse le parole “in conto capitale”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 20/2003 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
“d bis) incentivare la produzione combinata di energia elettrica e di calore.”.

#### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 20/2003)*

1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 20/2003, è sostituita dalla seguente “(Interventi a favore dei

consorzi, delle reti di imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita dimensionale delle imprese)".

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 20/2003 sono sopresse le parole "in conto capitale".

3. All'alinea del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 20/2003 le parole "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1 e 2".

4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente:  
"b bis) reti di imprese e altre forme associative."

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 20/2003 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Regione favorisce la crescita dimensionale delle imprese, anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusioni tra le PMI."

#### Art. 8

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2003 le parole "contributi in conto capitale, in regime de minimis o ai sensi del regolamento (CE) 7012001" sono sostituite dalle parole "apposite agevolazioni".

2. Alla lettera a) comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 20/2003 le parole "secondo la norma ISO 9001/2000" sono sostituite dalle parole "secondo le norme ISO 9001 - ISO/TS 16949 e successivi aggiornamenti e integrazioni".

3. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 20/2003 dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:

"j bis) l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, organizzativa e commerciale;  
j ter) la nascita di imprese innovative."

#### Art. 9

*(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 20/2003)*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 20/2003 le parole "imprese singole e loro consorzi" sono sostituite dalle parole "imprese singole o associate o da loro consorzi".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 20/2003 la parola "applicata" è sostituita dalla parola "industriale" e dopo la parola "sviluppo" è inserita la parola "sperimentale".

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 20/2003 dopo la parola "fattibilità" è inserita la parola "tecnica".

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente:  
"d bis) sviluppo di poli di innovazione e distretti tecnologici."

## Art. 10

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 20/2003)*

1. Nelle rubriche del capo III e dell'articolo 18 della l.r. 20/2003 sono aggiunte, in fine, le parole “, dei distretti industriali e produttivi”.

2. Prima del comma 1 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

“01. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e il comitato di concertazione di cui all'articolo 7, individua i distretti industriali e produttivi e le aree territoriali a valenza distrettuale.”.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole “sviluppo dei distretti industriali” sono inserite le parole “, dei distretti produttivi e delle aree territoriali a valenza distrettuale”.

## Art. 11

*(Modifica all'articolo 19 della l.r. 20/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 19, dopo le parole “programmi distrettuali di innovazione di sistema” sono inserite le parole “e progetti di innovazione industriale”.

## Art. 12

*(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 20/2003)*

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 20/2003 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato anche avvalendosi di apposite commissioni composte da dipendenti regionali. Con le disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4 sono definite le modalità di svolgimento del controllo, di nomina e composizione delle commissioni e la misura delle indennità riconosciute ai componenti.”.

## Art. 13

*(Modifica all'articolo 32 della l.r. 20/2003)*

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 20/2003 le parole “, le modificazioni e le cancellazioni dagli stessi” sono sostituite dalle parole “e le cancellazioni dagli stessi, nonché gli obblighi di denuncia delle modificazioni, prevedendo la possibilità di avvalersi del Comune competente ai fini dell'istruttoria”.

## Art. 14

*(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 20/2003)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 20/2003 sono aggiunte, in fine, le parole



“o in caso di omessa o ritardata denuncia di modificazione”.

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 20/2003 la lettera b) è soppressa.

Art. 15

*(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 20/2003)*

1. Il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“2. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale su proposta di apposite commissioni nominate dalla Giunta medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità ed i rimborsi spese di cui all'articolo 30, comma 3.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 20/2003 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale promuove il marchio d'origine con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4.”.

Art. 16

*(Modifica all'articolo 38 della l.r. 20/2003)*

1. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Le finalità e gli interventi della presente legge possono essere realizzati, oltre che con le risorse regionali, con risorse statali, anche mediante cofinanziamento dei progetti di innovazione industriale finanziati con il Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché con le risorse comunitarie dei Fondi strutturali.”.